



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario, relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 100/2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota n. 37535 del 10 settembre 2019 con la quale il Presidente Pro tempore della Provincia di Cosenza ha formulato una richiesta di parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria, interessando a tal fine il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

VISTA la nota del 23 aprile 2020 prot. n. 9054 con cui il CAL ha inoltrato alla Sezione la predetta richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 12 maggio, il relatore, Referendario Dr. Bruno Lomazzi

FATTO

Con la nota riferita in epigrafe, il Presidente Pro tempore della Provincia di Cosenza ha formulato la richiesta di parere di seguito testualmente riportata.

“La Provincia di Cosenza vanta un credito nei confronti di alcuni Comuni per somme pregresse residue, dovute a titolo di T.E.F.A. (ex art. 19 D.Lgs. n.504/1992), tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Tali Comuni hanno aderito, con propria delibera di Consiglio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis del D.Lgs.n.267/2000 e per rendere sostenibile il piano di riequilibrio e scongiurare il dissesto finanziario hanno proposto all'Ente-scrivente di voler addivenire ad una transazione stragiudiziale della pretesa debitoria, che preveda il pagamento del 40% di quanto dovuto, da effettuarsi entro 3 mesi, nonché la rinuncia agli interessi. Si chiede a tal riguardo autorevole parere dovendo l'Ente, ad oggi, garantire entrate certe all'Amministrazione.”

DIRITTO

1. Ammissibilità del parere. L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano

richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

In merito ai profili soggettivi il quesito risulta ammissibile in quanto la domanda è posta dal Presidente Pro tempore della Provincia di Cosenza e inoltrata dal Consiglio Regionale delle Autonomie.

Riguardo poi all'ammissibilità oggettiva è necessario rammentare che la funzione consultiva della Corte dei conti è limitata, sotto il profilo oggettivo, alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "*materia della contabilità pubblica*" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "*(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in

generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla *“materia della contabilità pubblica”*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, devono ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non possono ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinvergono quei caratteri –se non di esclusività– di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.

Infine, la funzione consultiva della Corte dei conti non può dar luogo ad interferenze con le funzioni requirenti e giurisdizionali della stessa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali, e neppure vi può essere sovrapposizione fra i pareri resi e le altre verifiche compiute dalle medesime Sezioni Regionali in sede di controllo.

Ciò premesso, nella fattispecie, la richiesta di parere risulta oggettivamente inammissibile, poiché con la questione prospettata non si richiede l’interpretazione di una norma vertente sulla materia della contabilità pubblica ai fini della sua applicazione ad una fattispecie di non univoca definizione o collocazione, bensì si formula una richiesta di parere direttamente inerente ad una scelta discrezionale dell’Ente (addivenire o meno ad una transazione stragiudiziale). Il caso concreto importa plurime valutazioni contingenti tali da non consentirne una sua astrazione in termini generali correlativamente all’interpretazione di una o più norme di riferimento in materia contabile. La scelta *de quo* è quindi permeata da una riserva di amministrazione che fa escludere qualsiasi possibilità di intervento di questa Corte nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell’Ente, che ricade nell’esclusiva

competenza dell'autorità che la svolge. Si rileva, altresì, in potenza, la possibilità di interferire in concreto con le funzioni giurisdizionali del giudice tributario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere indicata in epigrafe.

ORDINA

che la presente pronuncia sia tramessa alla Provincia di Cosenza e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deliberato, in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 maggio 2020.

Il Relatore
f.to Bruno Lomazzi

Il Presidente
f.to Vincenzo LO PRESTI

Depositato in segreteria il 12 maggio 2020
Il Direttore di Segreteria
f.to Elena RUSSO